

## Statuto

### **Art. 1 - Denominazione**

E' costituita l'associazione denominata ISPRAMED (**Istituto per la Promozione dell'Arbitrato e della Conciliazione nel Mediterraneo**), nel presente Statuto più semplicemente chiamata anche "Istituto".

### **Art. 2 - Sede - Durata**

L'Istituto ha sede legale in Milano, Via Meravigli 9/b.

Il Consiglio Direttivo con propria delibera può modificare la sede legale dell'Istituto, nel Comune di Milano.

Altri uffici potranno essere aperti in Italia e all'estero con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'associazione è illimitata.

### **Art. 3 - Scopi e attività**

L'Istituto è un'associazione apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. L'Associazione, nel pieno rispetto del principio di piena uguaglianza degli Associati, è disciplinata dagli artt. 14 e segg. del codice civile nonché dal presente Statuto.

All'Associazione possono aderire associati e partecipare membri di diversa nazionalità.

II contributo di idee di ciascuno sarà accolto nel rispetto delle diversità culturali.

L'Associazione, infatti, considera le diverse esperienze culturali che confluiranno nell'Istituto come fonte di scambio, innovazione e creatività e come patrimonio comune da valorizzare nello svolgimento della propria attività.

L'istituto è un'associazione per lo studio, la ricerca e la diffusione degli strumenti ADR (Alternative Dispute Resolution) nel Mediterraneo e per la cooperazione internazionale tra i centri dedicati a questa materia. Inoltre, si occupa, anche realizzando studi e ricerche ed elaborando programmi specifici, di promozione della nascita, della crescita, e dello sviluppo delle micro, piccole e medie imprese dell'area del Mediterraneo, le quali potranno così beneficiare di maggiori investimenti e di una crescita degli scambi fra le due sponde del bacino Mediterraneo e, in generale, fra queste aree, il Golfo e l'Africa Subsahariana. Scopi principali dell'Associazione sono pertanto: favorire, promuovere e creare un ambiente favorevole alla nascita, alla crescita e allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese dell'area del Mediterraneo, promuovere gli strumenti idonei a favorire gli scambi ed attrarre investimenti euro-mediterranei; nonché promuovere un sistema arbitrale italiano conforme agli standard internazionale, promuovere la collaborazione tra i centri ADR dei Paesi del Mediterraneo al fine di sviluppare una prassi comune per la risoluzione delle controversie commerciali a vantaggio delle imprese delle due sponde. Per il raggiungimento degli scopi associativi l'Istituto potrà svolgere le attività ritenute più opportune ed, in particolare, potrà:

a) svolgere attività di analisi e ricerca in merito agli

strumenti ADR nell'area del Mediterraneo, diffondendo rapporti e documentazione tesi a stimolare un dibattito e a formulare raccomandazioni alle istituzioni competenti;

b) creare un luogo di discussione ed elaborazione strategica permanente composto da rappresentanti delle istituzioni arbitrali più rappresentative dei Paesi dell'area;

c) favorire la creazione di un sistema di giustizia privata condiviso nei Paesi del Mediterraneo, promuovendo tra i centri arbitrali più rappresentativi dell'area la costituzione di una rete e contribuendo nel contempo a rafforzare l'azione dei centri a livello locale;

d) contribuire all'adeguamento costante del sistema arbitrale italiano agli standard internazionali, promuovendolo all'estero, nell'ottica di favorire gli scambi ed attrarre gli investimenti;

e) incentivare la raccolta di una prassi istituzionale in ambito ADR nell'area del Mediterraneo, dando vita ad una biblioteca altamente specializzata nel settore;

e inoltre:

f) favorire, promuovere, rafforzare ed estendere le relazioni culturali e commerciali nell'area del Mediterraneo, anche al fine di assicurare ed agevolare l'accesso ai mercati da parte delle micro, piccole e medie imprese dell'area del Mediterraneo;

g) favorire, promuovere, rafforzare ed estendere, in ogni caso nei limiti consentiti dalle norme applicabili, il ricorso al credito delle micro, piccole e medie imprese dell'area del Mediterraneo;

h) favorire, promuovere, rafforzare ed estendere servizi di assistenza logistica, informatica, finanziaria economica e giuridica, per le micro, piccole e medie imprese dell'area del Mediterraneo;

i) favorire, promuovere e sperimentare, nell'area del Mediterraneo, processi e progetti innovativi tesi alla nascita, alla crescita e allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese dell'area;

j) favorire, promuovere e stimolare, anche attraverso la creazione di una piattaforma, anche informativa, facilmente accessibile, l'adozione a livello locale di linee guida e regole elaborate, inter alia, da enti e organizzazioni internazionali, nazionali e regionali, per l'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese dell'area euro-mediterranea;

k) favorire e promuovere la formazione di nuove figure e risorse professionali da immettere nella rete delle micro, piccole e medie imprese dell'area del Mediterraneo, anche attraverso la promozione di programmi di formazione e valorizzazione del talento;

l) promuovere e gestire progetti attinenti a tutte le tematiche di rilevanza per l'Istituto, sollecitando allo scopo finanziamenti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

m) organizzare convegni e seminari, anche con l'ausilio di

analoghi organismi italiani e stranieri, nonché corsi di formazione, corsi specialistici e professionali, anche in collaborazione con Università ed Istituti italiani e stranieri; n) pubblicare libri, periodici, riviste ovvero produrre materiali audiovisivi su tutti i temi di interesse.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Istituto potrà svolgere attività accessorie e strumentali, in particolare potrà collaborare con e aderire ad altri organismi e associazioni aventi scopi similari, nonché creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio nazionale ed estero ed attuare - sempre per il raggiungimento degli scopi associativi - quanto ritenuto opportuno dall'Organo Amministrativo, ivi comprese operazioni immobiliari, commerciali e connesse alla propria attività, purché non siano in contrasto con la normativa vigente e con il presente Statuto.

#### **Art. 4 - Associati**

All'istituto possono aderire le persone fisiche, le persone giuridiche o gli enti collettivi che, dato l'interesse per la realizzazione delle finalità istituzionali, condividono lo spirito e gli ideali dell'istituto e desiderano contribuire concretamente alle attività del medesimo.

Le persone giuridiche e gli enti collettivi intrattengono i loro rapporti associativi con l'Istituto tramite il loro rispettivo rappresentante legale, ovvero tramite la persona da questo delegata.

I nuovi Associati vengono ammessi dietro presentazione di domanda inoltrata al Consiglio Direttivo, ovvero invitati a partecipare all'Associazione dal Consiglio stesso.

L'Associato deve indicare il recapito presso cui desidera ricevere le comunicazioni dell'Istituto.

#### **Art 5-Criteri di ammissione e di esclusione degli Associati**

L'ammissione degli Associati decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti associati; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione. L'accoglimento dell'istanza deve avvenire a maggioranza assoluta dei membri in carica del Consiglio Direttivo. Accolta l'istanza, viene eseguita l'iscrizione nel registro degli Associati.

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a) a seguito di recesso;
- b) per esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea ordinaria con decisione adottata con la maggioranza assoluta dei presenti, come da art. 10 che segue, ed è comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata o pec. Tale provvedimento può essere adottato nei confronti dell'Associato che, dopo due richiami scritti, ciascuno a distanza di sessanta giorni, non ottemperò al dovere di sostenere l'Istituto versando la quota associativa ovvero si comportò in modo da ostacolare o squalificare l'attività

dell'Istituto. Le eventuali controversie nascenti dal provvedimento di esclusione dell'Associato saranno demandate alla decisione di un Arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato sarà rituale di diritto e avrà sede a Milano.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

#### **Art. 6-Diritti e doveri degli Associati**

Tutti gli Associati partecipano all'Assemblea, nell'ambito della quale ciascuno ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

Gli Associati hanno il dovere di osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Gli Associati hanno inoltre il dovere di sostenere l'Istituto versando la quota associativa annua.

La quota associativa minima - potendo ciascun Associato versare una quota superiore - è stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà richiedere agli Associati un impegno di carattere pluriennale.

Il Consiglio Direttivo fissa anche il termine per il versamento; la quota non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Associato e non è soggetta a rivalutazione.

L'Associato può recedere dandone comunicazione scritta al Presidente, a mezzo lettera raccomandata o pec, entro il 30 settembre di ciascun anno, avendo il recesso efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo che abbia assunto un impegno pluriennale.

#### **Art. 7 - Patrimonio e mezzi finanziari**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni e dai valori ad essa pervenuti all'atto della costituzione o successivamente.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni;
- d) devoluzione del patrimonio di altri enti;
- e) proventi da eventuali attività economiche marginali effettuate.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione dell'attività istituzionale.

#### **Art. 8 Bilancio**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio nelle forme che si reputeranno adeguate all'attività associativa, tenendo presenti i principi contabili e le linee guida emanate per gli enti non commerciali; esso deve essere approvato dall'Assemblea entro il 31 maggio di ogni anno. Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere

depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la data nella quale è convocata la relativa Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Il Consiglio Direttivo deve inoltre predisporre un documento di programmazione economica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Art. 9 - Organi**

Sono organi dell'Associazione;

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Comitato Scientifico se nominato;
- f) Revisore contabile.

#### **Art. 10 - Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati in regola con i pagamenti delle quote associative. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il relativo avviso di convocazione è inviato a tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea dal Direttore.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e dovrà essere spedito ad ogni Associato, con mezzi idonei a fornire la prova legale della ricezione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione, che dovrà essere almeno il giorno successivo di quello fissato per la prima.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno ed ha seguenti compiti:

- a) approvare il documento di programmazione economica ed il bilancio, corredati dalla relazione annuale sulle attività;
- b) fissare la quota associativa annuale prevista all'Art. 6 del presente Statuto ed il termine per il pagamento;
- c) eleggere, ogni tre anni, il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere, ogni tre anni, il Revisore contabile e approvarne l'eventuale compenso;
- e) deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli Associati; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata quando sia necessario o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati; essa ha i seguenti compiti:

- a) deliberare sull'esclusione degli Associati;

b) deliberare sulle modifiche dello Statuto;

c) deliberare sullo scioglimento o trasformazione dell'Associazione.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli Associati; in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati. L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti in proprio e per delega.

Tuttavia le deliberazioni che comportano modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno la metà degli Associati e quelle di scioglimento dell'Istituto e di devoluzione del suo patrimonio dovranno essere deliberate con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ed in caso di suo impedimento dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Direttore in qualità di segretario. In caso di assenza del Direttore, l'Assemblea potrà nominare un segretario tra i presenti.

Qualora risultasse necessario o il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno, con il consenso degli intervenuti, il verbale di assemblea verrà redatto da Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità agli Associati mediante comunicazione agli indirizzi dai medesimi comunicati ai sensi dell'art. 4.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che:

- il Presidente dell'Assemblea possa identificare e accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto della verbalizzazione;

- vengano indicate nell'avviso di convocazione tutte le informazioni necessarie (eventuali luoghi audio/video collegati; numero telefonico e/o server e indirizzo internet da utilizzarsi) per consentire all'Associato di collegarsi in teleconferenza; verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta

nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

#### **Art. 11 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo che determina le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione. Esso esercita poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

In particolare, compete al Consiglio Direttivo:

- a) nominare il Direttore, su proposta del Presidente;
- b) ammettere nuovi Associati;
- c) approvare il programma di attività dell'Associazione predisposto dal Direttore con l'apporto del Comitato Scientifico;
- d) elaborare il documento di programmazione economica;
- e) curare la gestione del patrimonio sociale;
- f) predisporre il bilancio consuntivo;
- g) fissare l'eventuale compenso da corrispondere al Direttore;
- h) affidare incarichi di consulenza e stabilire i relativi compensi; tale attività, nei limiti degli importi e dei criteri stabiliti dal Consiglio stesso, può essere delegata al Direttore;
- i) quant'altro espressamente previsto dal presente Statuto e qualsiasi questione non espressamente demandata agli altri organi.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da un numero di membri variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 9. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.

#### **Art. 12 - Decadenza e cessazione dei membri del Consiglio Direttivo**

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei membri nominati dall'Assemblea, il Direttore deve convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti i membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Revisore contabile, che nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 13 - Adunanze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte all'anno ed, inoltre, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Direttore sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri. La richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Direttore. Le adunanze sono indette con invito scritto dal Presidente del

Consiglio stesso o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano di età. L'uno e l'altro possono incaricare dell'invio il Direttore. A quest'ultimo spetta la convocazione del Consiglio quando essa è richiesta, come previsto dal precedente comma, da 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In tale ipotesi l'avviso dovrà essere redatto in conformità alla richiesta dei Consiglieri.

L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare e dovrà essere inviato al recapito degli interessati, con mezzi idonei a fornire la prova legale della ricezione, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima in caso di urgenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Alle adunanze del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime degli stessi il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che:

- il Presidente possa identificare e accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto della verbalizzazione;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione tutte le informazioni necessarie (eventuali luoghi audio/video collegati; numero telefonico e/o server e indirizzo internet da utilizzarsi) per consentire agli aventi diritto di intervenire alla riunione di collegarsi in teleconferenza; verificandosi tali requisiti, la riunione di Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

#### **Art. 14 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo le delibere aventi oggetto l'ammissione degli Associati, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso; le votazioni si svolgono con voto palese per appello nominale. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

#### **Art. 15 - Presidente**

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea, che convoca la riunione di insediamento dell'Assemblea; dura in



carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Spetta inoltre al Presidente:

- a) presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- b) presiedere l'Assemblea;
- c) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti di spettanza di quest'ultimo indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituto, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo in occasione della prima adunanza utile.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 - Direttore**

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni - e comunque fino alla nomina del nuovo Direttore - e può essere rinominato. Il Direttore non può essere individuato tra i membri del Consiglio Direttivo, essendo le due cariche incompatibili.

Il Direttore:

- a) è capo degli uffici e del personale;
- b) svolge attività di ordine specificamente amministrativo non elencata tra i compiti del Consiglio Direttivo, ancorché non espressamente previsti nel presente articolo;
- c) ha la facoltà di firma per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché per quanto occorre all'ordinaria gestione;
- d) ha i poteri di firma sui depositi e conti intestati all'Associazione presso Istituti Bancari e/o l'Amministrazione Postale;
- e) ha il compito di tenere aggiornate le scritture contabili da sottoporre al Consiglio Direttivo per la predisposizione del Bilancio;
- f) invia l'avviso di convocazione dell'Assemblea e, nel caso sia stato all'uopo delegato, l'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo;
- g) elabora il programma di attività dell'Associazione, avvalendosi del supporto del Comitato Scientifico e tenendo conto delle proposte da questo formulate;
- h) sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi associativi.

#### **Art. 17 - Comitato Scientifico**

Il Consiglio Direttivo su proposta del Direttore, può nominare un Comitato Scientifico composto da Enti e/o personalità italiane e straniere distintesi nel campo del diritto internazionale, dell'arbitrato e della conciliazione, della politica e delle relazioni internazionali, nonché da istituzioni arbitrali mediterranee, nel numero minimo di 6 (sei) e massimo di 12 (dodici) componenti.

Il Comitato Scientifico opera quale organo di permanente supporto

tecnico e di consultazione. Il Consiglio Direttivo ed il Direttore operano in costante raccordo con il Comitato Scientifico per la definizione delle attività dell'Istituto nell'ambito degli obiettivi statutari.

In particolare, il Comitato Scientifico:

- a) elabora proposte per il programma di attività dell'Associazione;
- b) fornisce indicazioni per la migliore divulgazione dei risultati dell'attività dell'Associazione;
- c) si pronunzia, con funzione consultiva, sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Direttore e dal Consiglio Direttivo.

All'interno del Comitato Scientifico viene stimolato e assicurato il dibattito ed il confronto tra le diverse esperienze culturali e professionali confluite nell'istituto. Nell'ambito della propria funzione, il Comitato Scientifico accoglie e valorizza il contributo di idee dei membri e le diverse istanze nazionali al fine di avanzare proposte ispirate da una uniformità di fondo e allo stesso tempo in grado di rispondere alle specifiche esigenze dei suoi differenti componenti.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico può istituire sottocommissioni e/o gruppi di lavoro che sviluppino progetti specifici in base alle competenze specialistiche dei componenti di ciascun gruppo.

Il Comitato Scientifico viene convocato dal Direttore ogni volta che ne ravvisi l'opportunità o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Non è previsto un compenso per la carica di componente del Comitato Scientifico.

#### **Art. 18 - Revisore contabile**

L'Assemblea elegge un Revisore Contabile, tra persone o società iscritte nel registro dei Revisori contabili.

Il Revisore contabile vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio Direttivo ed effettua verifiche di cassa.

Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore contabile ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Il Revisore contabile dura in carica tre anni, è rieleggibile una sola volta ed il suo mandato scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della sua carica. La cessazione per scadenza del mandato ha effetto dal momento in cui è nominato il nuovo Revisore contabile.

Il revisore contabile non può essere revocato prima della scadenza del mandato, se non per giusta causa.

Il Revisore contabile può partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Revisore contabile esercita il suo mandato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile italiano, in quanto compatibili.

L'eventuale compenso del Revisore contabile è determinato nell'atto di nomina.

**Art. 19 - Modifica dello Statuto e scioglimento dell'Associazione**

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste all'art. 10.

Lo scioglimento può essere proposto solo dal Consiglio Direttivo e approvato, con le maggioranze di cui all'art. 10, dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno, che, nominerà uno o più Liquidatori. Il patrimonio residuo dell'Associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura dei Liquidatori, su indicazione dell'Assemblea nella delibera di nomina, ad altre associazioni o fondazioni aventi analoghe finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 20 - Norme generali**

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile.